

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 2/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 9 DEL 16 GENNAIO 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Cassazione, ordinanza, 15 novembre 2025, n. 30177, sez. I civile

*CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE
Giudizio divorzile - Procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno del coniuge - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.*

Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 19 dicembre 2025, n. 33199, sez. I civile**

Fideiussione – antitrust

In tema di fideiussioni prestata secondo il modello ABI, la nullità di clausole censurate per contrasto con la normativa antitrust non comporta, di per sé, la nullità dell'intero contratto di fideiussione (art. 1419 c.c.), salvo che sia desumibile dal contratto o comprovata una diversa volontà delle parti contraenti. La nullità si estende

all'intero negozio solo se si prova che, senza le clausole contrarie alla normativa, gli stessi contraenti non avrebbero concluso il contratto.

Cassazione, ordinanza, 2 dicembre 2025, n. 31422, sez. I civile

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Usura - Decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi - Funzione integrativa della legge - Sussistenza - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità.

In tema di usura, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi effettivi globali medi costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto che integrano i precetti normativi di rango primario e che, pertanto, nel comporre con i predetti un quadro regolatorio unitario, devono essere conosciuti e applicati dal giudice a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio iura novit curia sancito dall'art. 113 c.p.c.

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25328, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Factoring - Eccezioni relative all'esistenza e alla validità del negozio - Opponibilità al cessionario da parte del debitore ceduto - Eccezioni relative all'esatto adempimento o a fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione - Opponibilità al cessionario - Condizioni - Fattispecie.

La cessione dei crediti tipica del contratto di "factoring" non determina modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza - o addirittura contro - la sua volontà, con la conseguenza che quest'ultimo può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito, ed anche quelle riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al factor solo se anteriori alla comunicazione della cessione al debitore ceduto, in quanto, una volta acquisita tale notizia, quest'ultimo non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto inopponibile alla cessionaria l'eccezione di mancato adempimento, da parte del creditore cedente, dell'obbligo, contenuto nel contratto di appalto, di stipulare, a collaudo effettuato ed entro un termine determinato, una polizza, non configurando un fatto estintivo o modificativo del credito ceduto ma determinandone solamente la sua inesigibilità ex contractu).

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25305, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE Clausola di pattuizione di interessi - Nullità per violazione della disciplina antiusura - Oneri di allegazione - Contenuto - Deficienze assertorie - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Esclusione - Fattispecie.

Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta).

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25393, sez. III civile

AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Responsabilità del cessionario per i debiti - Limite ex art. 2560,

comma 2, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Alterità soggettiva delle parti - Necessità - Fondamento.

In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c., per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori, non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità soggettiva tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda.

Cassazione, ordinanza, 16 settembre 2025, n. 25300, sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Contratto di factoring - Disciplina sugli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità - Fondamento.

La disciplina relativa agli interessi, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, è applicabile al contratto di factoring, atteso che l'espressione "prestazione di servizi", contenuta nell'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare e di non fare che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro, e che detto contratto non si esaurisce nella cessione di uno o più crediti, ma comporta per il factor l'assunzione di obbligazioni (di facere, non facere o praestare), non strettamente inerenti alla cessione ma fondamentali nell'economia del contratto, dietro versamento di una commissione che costituisce il corrispettivo di quell'attività, variabile in rapporto a molteplici elementi che incidono sul grado di assunzione del rischio dell'operazione.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Consiglio di Stato, sentenza, 23 dicembre 2025, n. 10287, sez. IV**

Sanatoria - vincolo paesaggistico

Ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni - e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - siano opere minori senza aumento di superficie, corrispondenti, al massimo, alle tipologie del restauro, del risanamento conservativo o della manutenzione straordinaria. Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici utili e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato.

ESECUZIONE FORZATA

***Cassazione, sentenza, 10 gennaio 2026, n. 573, sez. III civile**

Titolo esecutivo

Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito mediante "strumenti finanziari partecipativi" (nella specie, una propria azione ordinaria per ogni Euro di credito definitivamente accertato), non può agire in executivis - invocando il possesso di un titolo esecutivo complesso, costituito in tesi dalla sentenza di condanna e dalla sentenza di omologa del concordato, qualora il terzo non abbia adempiuto - né per ottenere la consegna di detti strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 605 c.p.c., né per l'esecuzione di obblighi di fare, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., in quanto non può per definizione configurarsi un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né la mera sentenza di omologa può giustificare, di per sé,

una simile pretesa, non avendo natura condannatoria e non potendo dunque essa costituire un titolo esecutivo, rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

FALLIMENTO

***Cassazione, sentenza, 9 gennaio 2026, n. 837, sez. V penale**

Bancarotta fraudolenta - scissione societaria

La bancarotta fraudolenta per distrazione può configurarsi anche nella scissione societaria, pur astrattamente lecita, quando - avuto riguardo alla concreta situazione debitoria della società al momento dell'operazione - essa si riveli strumentale al depauperamento del patrimonio e pregiudizievole per i creditori, non essendo le garanzie previste dagli artt. 2506 e segg. cod. civ. sufficienti a escludere, di per sé, un danno o pericolo per le ragioni creditorie.

Cassazione, sentenza, 18 novembre 2025, n. 30412, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - IN GENERE Decesso consumatore sovraindebitato - Erede con beneficio d'inventario - Legittimazione a proporre domanda di ristrutturazione dei debiti del de cuius - Esclusione.

L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto da un lato egli non può agire in luogo o in sostituzione del defunto e, dall'altro, difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio dell'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in un'analogha condizione dell'erede.

Cassazione, ordinanza, 14 novembre 2025, n. 30108, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - IN GENERE Debitore precedentemente fallito - Omessa fruizione dell'esdebitazione ex art. 142 l.fall. - Possibilità di invocare il beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII - Esclusione.

Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall., non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente - disciplinata dall'art. 283 CCII - qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.

SERVITÙ

***Cassazione, sentenza, 11 gennaio 2026, n. 615, sez. I civile**

Bene privato per uso pubblico

Il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottizzarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una striscia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del Comune, di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la realizzazione di un marciapiede, non dà luogo ad una cd. occupazione usurpativa, difettandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pubblica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un "aliud" rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte,

un provvedimento amministrativo che riveli l'intendimento della P.A. di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco.

***Cassazione, sentenza, 9 gennaio 2026, n. 492, sez. II civile**

Diritto di uso pubblico su bene privato

Quando la volontà di vincolare il bene privato all'uso pubblico si manifesti espressamente, o per comportamento concludente, in modo inequivoco e non a titolo precario ed occasionale, prima dell'esercizio dell'uso pubblico, e sempre che il bene privato si presenti come oggettivamente idoneo al soddisfacimento, in astratto, di un'esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini rendendolo assimilabile ad un bene demaniale, il diritto di uso pubblico si costituisce direttamente per *dicatio ad patriam*, con la messa a disposizione volontaria, inequivoca e continuativa, del bene privato seguita dall'effettivo esercizio dell'uso pubblico, senza bisogno del decorso di un possesso ultraventennale, che sarebbe necessario per acquistare il diritto per usucapione. Quando, invece, e ciò vale soprattutto in ipotesi di condotte meramente omissive, difetti un'iniziale manifestazione inequivoca di volontà del proprietario privato del fondo di metterlo a disposizione continuativamente della collettività anteriore all'esercizio dell'uso pubblico, e si abbia una mera assenza di reazione del privato a tale precedente esercizio, affinché possa ritenersi insorto il diritto di uso pubblico è necessario che il possesso di esso da parte della collettività dei cives si protragga continuativamente per oltre venti anni senza essere contrastato da condotte contrarie, come richiesto per l'usucapione.

SUCCESSIONI

Cassazione, sentenza, 14 novembre 2025, n. 30132, sez. II civile

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Successione transnazionale - Principio dell'autonomia delle masse relitte - Ricadute sul criterio di imputazione dei debiti ereditari relativi a beni mobili ed immobili.

In tema di successioni transnazionali, nel caso in cui la legge nazionale del defunto che regola la successione - come individuata ai sensi dell'art. 46 l. n. 218 del 1995 - sottopone i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due masse autonome, ciascuna soggetta a differenti regole, sicché di tale scissione si deve tener conto anche per i debiti ereditari, escludendo che i debiti non correlati immediatamente alla gestione e all'utilizzo dei beni immobili possano incidere sulla determinazione del loro valore.

Cassazione, sentenza, 12 settembre 2025, n. 25121, sez. III civile

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo - Designazione generica quali beneficiari degli "eredi testamentari" non ancora individuati in difetto di testamento anteriore o coevo alla stipulazione - Specificazione nel testamento di uno tra gli eredi quale effettivo destinatario dell'attribuzione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nel contratto di assicurazione sulla vita - che costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem -, in presenza di una clausola di attribuzione dell'indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli "eredi testamentari" non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell'attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione ex art. 1920, comma 2, c.c., e non configura un'ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l'attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno

dei due eredi e di tutti i suoi risparmi "comunque investiti" all'altro, la testatrice avesse inteso individuare quest'ultimo, ex art. 1920, comma 2, c.c., quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione).

USUCAPIONE

Cassazione, ordinanza, 28 novembre 2025, n. 31126, sez. II civile

POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") Rapporti di parentela - Godimento di lunga durata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi idonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza solo in assenza di rapporti particolari tra le parti, quali quelli di parentela, in base ai quali è legittimo dedurre l'esistenza di una mera detenzione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'avere modificato e ristrutturato l'immobile per adibirlo ad uso proprio del ricorrente e ad esercizio di attività commerciale, pur in presenza di detenzione ultraventennale dei beni, costituissero atti di interversione del possesso alla luce dello stretto legame di parentela con il proprietario dell'immobile, padre del ricorrente).

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32348, sez. V**

Art. 20 TUR – Agevolazioni ex artt. 15 e 17 D.P.R. n. 601/1973 - Contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, regolato su conto corrente

In tema di imposta di registro, con riferimento all'art. 20, d.p.r. n. 131/1986, laddove, così come nella fattispecie, il collegamento negoziale integri – piuttosto che la rilevanza ab estrinseco di disposizioni negoziali riconducibili, in quanto tali, ad autonomi atti presentati per la registrazione e, quindi, a diverse tipizzazioni di tariffa – il complessivo assetto dell'unico atto sottoposto a registrazione, il conseguente effetto giuridico non può che essere ricercato, ed individuato, nel concorso delle disposizioni negoziali che lo connotano in quanto (tutte) collegate nella definizione dell'effetto giuridico perseguito dalle parti con la relativa stipulazione.

Come, poi, la Corte ha in più occasioni rilevato, ai fini dell'agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, rileva l'assunzione di un vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla legge, indipendentemente dalle vicende successive del rapporto, così che la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l'azienda di credito ha la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei 18 mesi, priva dall'origine il credito della sua natura temporale (medio - lunga) richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse dell'azienda di credito (Cass., 18 aprile 2018, n. 9506, in motivazione; Cass., 28 marzo 2018, n. 7649; Cass., 24 maggio 2013, n. 12928; Cass., 9 dicembre 2008, n. 28879). Laddove la *ratio* agevolativa in discorso non è intaccata dalla pattuizione di una clausola risolutiva o di recesso a favore dell'Istituto erogante, - ricollegata alla sussistenza di gravi inadempimenti e, comunque, di una giusta causa impeditiva del normale svolgimento del rapporto secondo la natura e gli scopi suoi propri, - clausola, questa, che non determina quella "degradazione della durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse della banca" che... la giurisprudenza pone a fondamento della decadenza dalla agevolazione in fattispecie di recesso ad nutum della banca stessa (Cass., 18 aprile 2018, n. 9506, cit.).

*** Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2025, n. 32487, sez. V**

Imposta di registro- Decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore- Accollo

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti (Cass., Sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11925; Cass. del 10.05.2023, n. 29649), tenuto conto che l'aliquota applicabile dipende dalle voci dell'attivo trasferito - cessioni di crediti, cessione di beni, trasferimento dell'attivo - (v. Cass., Sez. 6-5, 11 luglio 2020, n. 13352; Cass., Sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11925; Cass. del 15.11.2021, 34249; Cass. 13/11/2023, n. 31530), mentre il contestuale accollo dei debiti, collegato a detta cessione dei beni fallimentari, è escluso dalla tassazione ex art. 21 comma 3, TUR e, quindi, dalla base imponibile (Cass. del 2.03.2020, n. 13352; Cass. del 15.11.2021, n. 34249; Cass. del 6.09.2021, n. 11925; Cass. del 12.12.2021, n. 4009; Cass. del 17.11.2021, n. 40913; Cass. del 22.02.2022, n. 27086; Cass. del 13.05.2022, n. 141239).

Sul piano fiscale, proprio in ragione della dedotta connessione tra beni ceduti al terzo assuntore ed accollo dei debiti del fallimento, nella fattispecie deve trovare applicazione la disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, comma 3, alla cui stregua (v. già il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20, comma 3, come modificato dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, conv. in legge 28 gennaio 1984, n. 6), "non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni" (Cass., Sez. 5, 6 maggio 2021, n. 11925; Cass. 34249/2021 cit.); laddove, con il termine "disposizione" la norma intende riferirsi al concetto di negozio giuridico (o di provvedimento) e, quindi, non a quello di obbligazione e tanto meno a quello di mero vincolo obbligatorio (Cass. del 3.2.2022, n. 3315; Cass., 4 maggio 2009, n. 10180; Cass., 7 giugno 2004, 5 n. 10789; Cass., 19 novembre 1987, n. 8508, con riferimento al D.P.R. n. 634 del 1972, art. 20). Ciò, in quanto l'accollo non costituisce un atto negoziale a sé stante e autonomo, come erroneamente sostenuto dall'Ufficio, ma un atto accessorio e dovuto, alla stregua di una clausola negoziale del debito (accollato), oggetto dell'atto di concordato in esame, come tale non autonomamente sottoponibile all'imposta di registro. Muovendo da tali considerazioni, quindi, è stato rilevato come l'accollo delle passività, trovando ragione non solo nel trasferimento dei beni ceduti all'assuntore, ma soprattutto nell'accordo complessivo omologato, non possa assumere una propria autonomia ai fini del registro, né la connessione fra l'una e l'altra prestazione ha carattere meramente pattizio, non intrinseco e necessario, come affermato dal risalente indirizzo di legittimità (4520 del 11/08/1982; Cass. n. 4044 del 10/07/1984; Cass. n. 4665 del 23/05/1990), tenuto conto che il decreto di omologazione del concordato fallimentare è atto conformativo, conclusivo di una complessa procedura, che trasforma in obbligo giuridicamente vincolante, per l'imprenditore e per tutti i creditori, la proposta originaria. La stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13 del 19 febbraio 2025, si è adeguata all'indirizzo della Cassazione in ordine all'applicazione dell'art. 21 cit. ed alla irrilevanza dell'accollo, dovendosi invece tassare i singoli beni trasferiti all'assuntore secondo la tariffa a ciascuno di essi applicabile.

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 30 ottobre 2025, causa C-321/24, sez. I**

SUCCESSIONI - Dichiarazione di successione in diversi Stati UE - Calcolo del compenso notarile - Articolo 63, paragrafo 1, TFUE - Libera circolazione dei capitali - Ricorso obbligatorio a un notaio ai fini della redazione della dichiarazione di successione in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la successione - Normativa di tale ultimo Stato membro che prevede che gli onorari notarili siano calcolati sull'attivo ereditario totale lordo - Esercizio parallelo degli Stati membri della competenza fiscale

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Parigi nell'ambito di una controversia tra una cittadina francese, unica erede di beni mobili e immobili situati in Francia e in Belgio e uno studio notarile associato francese in tema di calcolo dell'onorario del notaio in caso di dichiarazione di successione in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la successione.

Non è contraria al diritto dell'Unione e, quindi, non costituisce una restrizione al principio della libera circolazione dei capitali ex art. 63, paragrafo 1, TFUE, la normativa di uno Stato membro in forza della quale

l'onorario di un notaio, ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale, sia calcolato, non soltanto sull'attivo lordo dei beni situati nello Stato in cui il notaio effettua la prestazione ma sulla totalità dell'attivo ereditario totale lordo comprensivo sia dei beni situati in tale Stato membro, sia dei beni situati in un altro Stato membro. E, questo, anche senza che siano presi in considerazione gli emolumenti già pagati dall'erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio in altro Stato membro, nel quale si sia aperta la successione, calcolati anch'essi sulla totalità dell'attivo ereditario lordo.

(Una cittadina francese è unica erede di beni mobili e immobili situati in Francia e in Belgio. La successione è stata aperta da un notaio belga che ha redatto, tra gli altri, una dichiarazione di successione relativa all'insieme dei beni situati in entrambi i Paesi e per la quale ha percepito un emolumento calcolato sull'attivo ereditario lordo così considerato. Tenuta a ricorrere ai servizi di un notaio stabilito in Francia per sottoscrivere la dichiarazione di successione, l'erede ha incaricato uno studio associato francese. L'erede, ricorrente nel procedimento principale, ha pagato le imposte di successione in Francia, calcolate sui soli beni mobili e immobili ivi situati. Inoltre, ha pagato le imposte di successione in Belgio, calcolate sulla totalità del patrimonio ereditario situato in entrambi gli Stati membri ma ridotte delle imposte pagate in Francia conformemente all'articolo 10, lettera b), della Convenzione franco-belga del 1959 per evitare le doppie imposizioni sui beni ereditari. Nella causa principale si contesta il certificato di verifica delle spese redatto, su domanda dello studio notarile associato, dal cancelliere francese al fine di liquidare l'onorario notarile per la redazione della dichiarazione di successione. Il *petitum* del ricorso principale presentato davanti al Tribunale ordinario di Parigi, giudice del rinvio, riguarda la redazione di un nuovo certificato dove il compenso spettante allo studio notarile associato a titolo della dichiarazione di successione sia calcolato sulla sola parte dell'attivo lordo situato in Francia e non sulla totalità dell'attivo lordo dichiarato e che le sia, quindi, rimborsata la differenza già versata in conto di provvigione. I giudici europei hanno constatato che, in base alla normativa francese, gli onorari notarili sono calcolati in tutti i casi sulla base della totalità dell'attivo ereditario lordo, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni interessati. Inoltre, tale calcolo è effettuato sulla base della totalità dell'attivo ereditario lordo per il fatto che, in forza del diritto tributario francese, la dichiarazione di successione redatta dal notaio deve censire tale attivo totale per consentire all'amministrazione tributaria di calcolare i diritti tributari relativi alla successione).